

СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
CURTEA DE JUSTIȚIE A COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 43/07

26 giugno 2007

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-305/05

Ordine degli avvocati francofoni e germanofoni, Ordine francese degli avvocati del foro di Bruxelles, Ordine degli avvocati fiamminghi, Ordine olandese degli avvocati del foro di Bruxelles / Consiglio dei ministri

L'IMPOSIZIONE AGLI AVVOCATI DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DI COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ RESPONSABILI DELLA LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO DI CAPITALI QUANDO ESSI PARTECIPANO A TALUNE TRANSAZIONI DI NATURA FINANZIARIA NON COLLEGATE AD UN PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NON VIOLA IL DIRITTO A UN EQUO PROCESSO

Tali obblighi sono giustificati dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio

La direttiva relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite costituisce uno dei principali strumenti internazionali di lotta contro il riciclaggio.¹ Nel 2001 essa è stata aggiornata conformemente alle conclusioni della Commissione e ai desideri espressi dal Parlamento europeo e dagli Stati membri². A partire da tale momento, i notai ed i professionisti legali indipendenti, quali definiti dagli Stati membri, sono assoggettati alle disposizioni della direttiva, quando partecipano a operazioni di natura finanziaria o immobiliare o agiscono in nome e per conto di società in ogni operazione finanziaria o immobiliare.

Con due ricorsi proposti il 22 luglio 2004 da vari Consigli dell'ordine degli avvocati, è stato chiesto alla Cour d'arbitrage (Corte Costituzionale del Belgio) di annullare taluni articoli della legge belga di recepimento della direttiva.

I ricorrenti sostengono, in particolare, che l'estensione agli avvocati degli obblighi di informare le autorità competenti qualora constatino fatti che sanno o sospettano essere connessi al riciclaggio di capitali e di trasmettere alle dette autorità le informazioni supplementari che queste ritengono utili, arreca un pregiudizio ingiustificato ai principi del segreto professionale e dell'indipendenza dell'avvocato, i quali costituirebbero un elemento primario del diritto fondamentale di ogni singolo ad un equo processo e al rispetto del diritto alla difesa.

¹ Direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE (GU L 166, pag. 77).

² Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE (GU L 344, pag. 76).

In tale contesto, la Cour d'arbitrage ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se l'imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali viola il diritto ad un equo processo³.

La Corte ricorda che gli obblighi di informazione e di collaborazione **si applicano agli avvocati solo nei limiti in cui questi assistono i loro clienti nella progettazione o nella realizzazione di talune operazioni essenzialmente di ordine finanziario e immobiliare**, o qualora agiscano in nome e per conto del loro cliente in una qualsiasi operazione finanziaria o immobiliare. Come regola generale, **tali attività, a causa della loro stessa natura, si situano in un contesto che non è collegato ad un procedimento giudiziario** e, pertanto, si pongono al di fuori dell'ambito di applicazione del diritto a un equo processo.

Sin dal momento in cui l'assistenza dell'avvocato è richiesta per l'esercizio di un incarico di difesa o di rappresentanza in giudizio o per l'ottenimento di consulenza sull'eventualità di intentare o di evitare un procedimento giudiziario, tale avvocato è esonerato dagli obblighi di informazione e collaborazione, essendo irrilevante se le informazioni siano state ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento. Un tale esonero è di natura tale da preservare il diritto del cliente ad un equo processo.

Per contro, le esigenze connesse al diritto ad un equo processo non si oppongono al fatto che gli avvocati, quando agiscono nell'ambito preciso delle dette operazioni di ordine finanziario e immobiliare non aventi collegamento con un procedimento giudiziario, siano sottoposti agli obblighi di informazione e di collaborazione creati dalla direttiva, dal momento che tali obblighi sono giustificati dalla necessità di lottare efficacemente contro il riciclaggio di capitali che esercita un'influenza evidente sullo sviluppo della delinquenza organizzata, la quale costituisce a sua volta una minaccia particolare per le società degli Stati membri.

Pertanto, la Corte dichiara che l'imposizione agli avvocati degli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio qualora partecipino a talune operazioni finanziarie non aventi collegamento con un procedimento giudiziario non viola il diritto a un equo processo.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, EN, DE, PL, IT, ES, NL, EL, CS, HU, RO, SK, PT

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-305/05>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*

³ Come garantito dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e dall'art. 6, n. 2, UE.